

AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DI PROCEDURA CO-PROGETTAZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA PRINCIPE ABAMELEK PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DI PERSONE PROVENIENTI DALL'UCRAINA TITOLARI DI PROTEZIONE TEMPORANEA 2026

VISTI:

- gli artt. 2, 3 comma 2, 38 della Costituzione;
- gli artt. 10, 11 e 117 comma 1 della Costituzione;
- gli artt. 117 e 118 comma 4 della Costituzione;
- l'art. 97 della Costituzione;
- l'art. 15 della L. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi");
- il D. Lgs. 142/2015 ("Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale"), con particolare riferimento agli artt. 8 comma 1, 9 e 19;
- D. L. 16/2023 ("Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina");
- D. L. 133/2023 ("Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'Interno");
- la L. 328/2000 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali");
- l'art. 6 del D. Lgs. 36/2023 ("Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici");
- gli artt. 55 e ss. del D. Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106");
- la L.R. Toscana 41/2005 ("Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale");
- la L.R. Toscana 65/2020 ("Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano");

PREMESSO CHE:

- l'art. 15 L. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dalla presenza in Italia di cittadini provenienti dal territorio ucraino, il Comune di Firenze e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze hanno sottoscritto un accordo ex art. 15 L. 241/1990, con il quale la Prefettura – UTG di Firenze ha demandato al Comune di Firenze l'individuazione delle strutture e dei gestori dei centri di accoglienza straordinari ex art. 11 D. Lgs. 142/2015, deputati all'accoglienza di persone provenienti dall'Ucraina;
- l'art. 55 CTS prevede che le amministrazioni pubbliche assicurino il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale;
- la co-progettazione è procedimento finalizzato alla definizione ed eventuale realizzazione di specifici progetti di servizio o intervento con cui soddisfare bisogni definiti della cittadinanza, tramite partenariato con gli enti del terzo settore e aggregazione di risorse pubbliche e private;
- tra le attività di interesse generale, suscettibili di essere oggetto di interventi e servizi co-progettati con gli enti del terzo settore, l'art. 5 CTS lett. r) comprende "l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti";
- in un ambito peculiare, quale la realizzazione e gestione su delega della Prefettura – UTG di Firenze di centri di accoglienza straordinaria (di seguito, anche "CAS") deputati alla prima accoglienza di persone richiedenti o titolari di protezione temporanea, gli enti del terzo settore sono in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico preziosi dati informativi in merito alle esigenze specifiche di tali beneficiari, oltre a importanti capacità organizzative e di intervento;

Tutto ciò visto e premesso,

SI INTENDE

acquisire manifestazioni di interesse per individuare un soggetto chiamato a definire un progetto e, successivamente, alla conseguente realizzazione e gestione nell'immobile di proprietà comunale "Principe Abamelek" di un centro di accoglienza straordinaria di cui all'art. 11 D. Lgs. 142/2015, precisato che lo svolgimento di tali attività, di competenza statale, presuppone la stipula di appositi accordi fra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze ai sensi dell'articolo 15 L. 241/1990.

La procedura oggetto del presente avviso si articola nelle seguenti fasi:

- a) individuazione dell'ente del terzo settore (di seguito: "ETS") tramite procedura conforme ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, secondo quanto predeterminato agli artt. 6-9 del presente avviso;
- b) definizione del progetto di prima accoglienza e realizzazione del CAS con il soggetto di cui alla lett. a) nell'ambito delle sessioni di co-progettazione, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del presente avviso;
- c) stipula della convenzione con cui l'ETS individuato e l'amministrazione procedente costituiscono il partenariato e predeterminano la disciplina dei reciproci rapporti per la durata dello stesso, nel limite di durata dell'accordo ex art. 15 L. 241/1990 stipulato con la Prefettura – UTG di Firenze.

Articolo 1 – Oggetto

Il presente avviso ha per oggetto lo svolgimento di una procedura ex art. 55 comma 3 D. Lgs. 117/2017 al fine di selezionare un ente del terzo settore con cui definire e attuare un progetto di prima accoglienza a favore di persone richiedenti o titolari di protezione temporanea, realizzando un centro di accoglienza straordinaria ex art. 11 D. Lgs. 142/2015 nell'immobile di proprietà comunale "Principe Abamelek".

Ai sensi dell'art. 55 comma 3 D. Lgs. 117/2017, tramite la realizzazione di tali attività si intende soddisfare il bisogno di assistenza e accoglienza dei titolari di protezione temporanea, titolari di diritti fondamentali garantiti a livello costituzionale e internazionale, nonché soggetti in condizione di particolare vulnerabilità meritevoli di tutele significative.

In sede di co-progettazione, il Comune di Firenze e l'ETS selezionato definiscono un progetto di prima accoglienza che, al fine di realizzare un servizio quanto più possibile aderente alle esigenze e ai bisogni dei beneficiari, è sempre suscettibile di rimodulazione e riformulazione.

A seguito della chiusura del procedimento, l'ente selezionato per la definizione e attuazione del progetto stipula con l'amministrazione procedente una convenzione con cui viene costituito il partenariato e vengono regolamentati i reciproci rapporti per la durata del partenariato stesso, nel limite di durata dell'accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze. La convenzione recepisce eventuali rimodulazioni del progetto conseguenti a modifiche del contesto di riferimento in termini di fabbisogno, risorse e/o modalità operative, previa riapertura dell'attività di co-progettazione.

La stipula, la proroga o, comunque, la vigenza di apposito accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze è condizione necessaria ed essenziale ai fini dell'attivazione e/o prosecuzione delle accoglienze.

L'Amministrazione procedente si riserva di sospendere, interrompere, annullare e/o revocare in qualsiasi fase la procedura ex art. 55 comma 3 D. Lgs. 117/2017, senza che gli enti interessati possano vantare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti del Comune di Firenze.

Articolo 2 – Obiettivi generali, obiettivi specifici e caratteristiche essenziali del progetto di accoglienza

Il progetto di prima accoglienza ha quale obiettivo generale il rafforzamento del sistema di accoglienza, in chiave condivisa con gli attori istituzionali del territorio, in modo tale da sopperire all'impossibilità di assicurare accoglienza secondo le modalità ordinarie, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 142/2015.

Il progetto di prima accoglienza ha i seguenti obiettivi specifici:

- la realizzazione di un centro di accoglienza straordinaria nella struttura di proprietà comunale "Principe Abamelek" dedicato alle persone provenienti dall'Ucraina persone richiedenti o titolari di protezione temporanea, per un numero di 48 posti di accoglienza, nel quale, in conformità alla rilevante legislazione eurounitaria e nazionale, gli enti del terzo settore individuati e gli attori istituzionali assicurino l'assistenza morale e materiale degli adulti, con particolare attenzione al superiore interesse del minore in caso di nuclei familiari con figli.

Il progetto di prima accoglienza comprende i seguenti contenuti: accoglienza e assistenza materiale, anche non continuativa sull'arco delle ventiquattro ore, purché compensata con interventi educativi relativi all'integrazione dei minori nel contesto scolastico, ambientale, relazionale e ludico; gestione amministrativa nonché azioni di sostegno sociale e di orientamento per un'accoglienza mirata ed attenta alle caratteristiche

personali e familiari di ciascun beneficiario o del nucleo familiare, finalizzata al superamento della condizione di bisogno e di fragilità derivante dal trauma della migrazione forzata.

Articolo 3 – Durata

La durata del partenariato costituito tra l'Amministrazione procedente e gli enti del terzo settore individuati decorre dal giorno 1/03/2026 al giorno 4/03/2026.

Il servizio di accoglienza si svolge, in ogni caso, per un periodo coerenti con la durata dell'accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze, prevista per il giorno 4/03/2027, salve interruzioni anticipate dello stato di emergenza e delle esigenze di accoglienza.

La stipula, la proroga o, comunque, la vigenza di apposito accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze è condizione necessaria ed essenziale ai fini dell'attivazione e/o prosecuzione delle accoglienze.

Articolo 4 - Risorse

Gli enti del terzo settore mettono a disposizione, al fine di realizzare l'intervento, le figure professionali specializzate nell'ambito dell'accoglienza, nonché gli eventuali volontari, necessari alla realizzazione del progetto.

L'Amministrazione mette a disposizione il seguente bene immobile pubblico, rispetto al quale gli enti del terzo settore eventualmente detentori assumono gli obblighi di custodia e manutenzione:

- immobile denominato “Principe Abamalek”, situato in Firenze, via delle Bagnese n. 4, (48 posti letto), da destinarsi, a centro di accoglienza straordinario per persone richiedenti o titolari di protezione temporanea provenienti dall'Ucraina.

L'Amministrazione si riserva di interrompere la messa a disposizione di tale struttura ovvero di sostituirla con altra nella propria disponibilità in considerazione di preminenti esigenze di interesse pubblico, previo congruo preavviso all'ente del terzo settore al fine di co-progettare una sistemazione alternativa per i beneficiari ivi accolti.

È sempre possibile realizzare il servizio in immobili di proprietà privata messi a disposizione degli enti del terzo settore, purché aventi i requisiti richiesti dalle vigenti normative per le civili abitazioni ovvero per foresterie e studentati, in possesso della certificazione di conformità degli impianti e conformi alla normativa sulla prevenzione antincendi.

I beni immobili in cui viene realizzato il servizio devono essere situati nel territorio del Comune di Firenze; eventuali eccezioni devono essere concordate tra il Comune di Firenze e la Prefettura – UTG di Firenze.

L'Amministrazione garantisce il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli enti del terzo settore, in conformità a quanto previsto nell'accordo procedimentale collaborativo tra gli enti e nel limite massimo, rispettivamente, di:

- centri di accoglienza straordinaria per titolari di protezione temporanea in strutture collettive fino a n. 50 posti: € 32,31 *pro-capite/die*, oltre iva di legge se dovuta, oltre Pocket money € 2,50 + Tesserina telefonica € 0,027. Da aggiungere, solo se effettivamente consegnato, il costo del kit di primo ingresso per singolo migrante, pari a € 173,00;

ovvero dai diversi importi applicabili previsti nell'accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze.

Gli importi erogati dall'Amministrazione agli enti del terzo settore si configurano come contributi riconducibili all'art. 12 della L. 241/1990 e ss.mm.ii, e pertanto possono essere erogati solo a titolo di rimborso fuori campo IVA ex art. 2, comma 3, lett. a) d.PR 633/1972.

Articolo 5 – Rendicontazione

Il progetto di prima accoglienza è finanziato con risorse della Prefettura – UTG di Firenze, erogate a seguito di rendicontazione dei costi sostenuti su base mensile dall'ente del terzo settore individuato all'esito della presente procedura, nel limite massimo degli importi di cui al precedente articolo 4.

La liquidazione delle spese sostenute segue la sequenza di seguito indicata:

- inserimento delle presenze dei beneficiari sul portale “Gestione migranti” del Ministero dell'Interno da parte dell'ente attuatore, distinte per centro di accoglienza straordinaria realizzato;
- compilazione della modulistica generata dal portale con allegazione dei relativi giustificativi di spesa;
- certificazione della spesa da parte dei competenti uffici del Comune di Firenze;
- liquidazione della spesa certificata da parte dei competenti uffici del Comune di Firenze;
- validazione della spesa da parte dei competenti uffici della Prefettura – UTG di Firenze.

In caso di validazione di una minor spesa da parte della Prefettura – UTG di Firenze, la differenza, costituendo indebito, deve essere restituita dall'ente del terzo settore, eventualmente anche mediante compensazione con i crediti riferiti al mese successivo e/o altri crediti vantanti dall'ente nei confronti del Comune di Firenze e/o mediante conguaglio.

I costi imputabili devono essere relativi a spese strettamente connesse e necessarie alla realizzazione del progetto.

I costi ammissibili sono i seguenti:

- 1) Costi diretti, quali, in via esemplificativa, il costo del personale nonché agli altri costi specifici sempre strettamente legati all'esecuzione del progetto (in via meramente esemplificativa: *pocket money*; acquisto corredo ed effetti lettereschi; pagamento di tasse e imposte relative alla richiesta di permesso di soggiorno);
- 2) Costi generali, quali, in via esemplificativa: eventuali spese di locazione, pulizie, energia elettrica, telefono, posta, riscaldamento, condizionamento e altre utenze; assicurazioni; personale interno per attività amministrative, inclusa l'attività di rendicontazione.

I costi per acquisto o ristrutturazioni immobiliari e per attività lucrative non sono eleggibili.

Sono fatte salve, nei limiti di applicabilità, le disposizioni sulla certificazione della spesa di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 18 ottobre 2017, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze.

Sono in ogni caso ammissibili eventuali modifiche alle modalità di rendicontazione concordate tra le parti nel corso delle sedute di co-progettazione e/o di successiva riformulazione del progetto ai sensi dell'art. 1 del presente avviso.

Articolo 6 – Destinatari

Il presente avviso è rivolto a tutti gli enti del terzo settore di cui all'art. 4 D. Lgs. 117/2017 ("Codice del terzo settore") dotati dei requisiti previsti dall'articolo 7 del presente avviso.

La partecipazione da parte dei predetti enti è ammessa esclusivamente in forma singola. Possono partecipare in tale forma anche i consorzi riconosciuti quali enti del terzo settore, i quali possono indicare nella manifestazione di interesse uno o più enti consorziati esecutori del progetto.

Articolo 7 - Requisiti di partecipazione

I soggetti che presentano manifestazione di interesse nell'ambito del presente avviso devono attestare ai sensi del d.P.R. 445/2000 il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

- iscrizione nel "Registro unico nazionale del Terzo settore", fatto salvo quanto previsto all'art. 101 comma 3 del D. Lgs. 117/2017;
- finalità statutarie congruenti con l'attività di accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- possesso dei requisiti necessari per contrattare ed essere parte di rapporti con la pubblica amministrazione;
- insussistenza di sentenza definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cpp per i reati di cui agli artt. 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quinqies*, 609 *undecies*, 601 c.p. ovvero di sanzioni interdittive dall'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori relativamente ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 D. Lgs. 36/2023 (per la gestione di centri in cui siano presenti minori);
- assenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi.

I soggetti che presentano manifestazione di interesse nell'ambito del presente avviso devono attestare ai sensi del d.P.R. 445/2000 il possesso del seguente requisito di ordine speciale:

- esperienza minima di due anni nell'ambito dei servizi di accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti.

In caso di partecipazione di consorzi, ciascun ente consorziato indicato come esecutore del progetto deve possedere i requisiti di ordine generale previsti dal presente articolo.

I consorzi possono dimostrare il possesso del requisito di ordine speciale in proprio e/o tramite i consorziati indicati come esecutori del progetto.

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione d'interesse e devono essere mantenuti per la durata della convenzione di partenariato.

La mancanza originaria o sopravvenuta di uno o più requisiti, comunque accertata, è causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso, in qualunque fase della stessa, nonché di risoluzione di diritto della convenzione eventualmente stipulata.

Articolo 8 – Manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse è presentata tramite compilazione del modello allegato “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” (ALL. 1), da inviare all’indirizzo PEC della Direzione Servizi sociali del Comune di Firenze (direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it) in formato PDF sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’ente (ovvero suo delegato giusta apposita delega) ovvero con firma autografa e copia del documento di identità del firmatario.

La PEC deve recare il seguente oggetto “CO-PROGETTAZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DI PERSONE PROVENIENTI DALL’UCRAINA TITOLARI DI PROTEZIONE TEMPORANEA 2026 PRINCIPE ABAMELEK” e deve essere inviata entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 17/03/2026.

L’amministrazione non garantisce che siano prese in considerazione manifestazioni di interesse che non riportino in oggetto la dicitura sopra indicata.

La manifestazione di interesse deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. Atto costitutivo/statuto;
2. Proposta progettuale;
3. Piano finanziario (quadro economico di massima mensile nei limiti degli importi dei rimborsi).

Articolo 9 – Istruttoria e cause di esclusione

Il responsabile unico del procedimento in seduta riservata istruisce le manifestazioni di interesse pervenute e, ove ammissibili, le ammette alla successiva fase di valutazione di cui all’articolo 10 del presente avviso.

Le manifestazioni di interesse sono escluse e non ammissibili qualora:

- presentate da soggetti diversi da quelli previsti all’articolo 6 ovvero privi dei requisiti prescritti dall’articolo 7 del presente avviso;
- pervenute oltre il termine di cui all’articolo 8 del presente avviso;
- incomplete, prive di sottoscrizione ovvero con sottoscrizione non riconducibile al legale rappresentante dell’ente o suo delegato, trasmesse con modalità diverse da quelle indicate all’articolo 8 dell’avviso.

Il responsabile ha comunque facoltà di richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni agli enti del terzo settore che partecipano alla presente procedura di co-progettazione.

Il responsabile trasmette gli atti alla commissione di cui all’articolo 10 del presente avviso.

Resta inteso che, qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero inferiore a due, non rendendosi necessario procedere a una selezione, la valutazione di cui all’articolo 9 non viene effettuata. In tal caso, il responsabile del procedimento valuta autonomamente le manifestazioni d’interesse pervenute in riferimento al possesso dei requisiti e alla coerenza e alla sostenibilità delle proposte presentate.

Il responsabile del procedimento dispone di avviare i controlli sul possesso dei requisiti necessari ai sensi del precedente articolo 7, fermo restando che, in caso di accertamento del mancato possesso degli stessi, comunque accertato, esclude l’ente dalla procedura di co-progettazione, in qualsiasi fase della stessa.

Articolo 10 – Commissione, criteri di valutazione e graduatoria ETS

Qualora pervengano due o più manifestazioni d’interesse ammissibili, la qualità delle proposte progettuali del servizio di prima accoglienza presentate dagli enti è oggetto di valutazione da parte di una commissione, formata da tre componenti, nominata con provvedimento del dirigente competente. La valutazione è basata sui seguenti criteri:

	Criteri di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
1	Analisi del contesto e dei bisogni dei beneficiari	Max 20 punti
2	Progetto degli interventi riferito alle persone richiedenti o titolari di protezione temporanea provenienti dall’Ucraina	Max 30 punti
4	Capacità dell’ETS di mettere a disposizione risorse ulteriori, evidenziandole separatamente rispetto a quanto previsto nel piano finanziario	Max 20 punti
5	Congruità e sostenibilità del piano finanziario (coerenza tra voci indicate e previsione di costo)	Max 20 punti

I parametri di riferimento per la redazione delle proposte progettuali sono i seguenti:

Formato "A4" (una pagina=due facciate);

Interlinea 1;

Carattere Times New Roman dimensione 11;

Margine sui quattro lati 1,5 cm;

Per ciascun criterio è attribuito un coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario, corrispondente ai seguenti giudizi:

0 = totalmente inadeguato;

0,2 = carente;

0,4 = parzialmente adeguato;

0,6 = adeguato;

0,8 = buono;

1 = ottimo.

Il punteggio attribuito per ciascun criterio è determinato moltiplicando la media dei coefficienti attribuiti dai commissari per il punteggio massimo stabilito.

Esaurita la fase di valutazione qualitativa, la commissione redige una graduatoria di merito degli enti partecipanti, in ordine decrescente di punteggio.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva di non procedere alla fase successiva di definizione del progetto di prima accoglienza e di revocare e/o annullare la procedura di cui al presente avviso.

Il responsabile unico del procedimento approva e pubblica la graduatoria degli enti sulla pagina dedicata all'Avviso (profilo del committente; sez. manifestazioni di interesse) con valore di notifica per i soggetti interessati.

Articolo 11 – Co-progettazione dell'accoglienza

L'Amministrazione invita alle sedute di co-progettazione un solo ente del terzo settore, individuato dalla graduatoria di cui al precedente articolo 9, ovvero direttamente dal responsabile del procedimento qualora pervengano non più di una manifestazioni d'interesse ammissibile.

Il progetto di servizio è definito, a partire dalla proposta progettuale selezionata, in maniera congiunta dall'Amministrazione e dall'ente, in una o più sedute destinate alla ideazione delle attività e interventi di accoglienza.

L'Amministrazione convoca la sedute di co-progettazione secondo apposito calendario concordato con l'ente selezionato. Le sedute possono svolgersi anche in modalità asincrona ovvero tramite riunioni telematiche.

In sede di co-progettazione, il Comune di Firenze e l'ente selezionato definiscono un progetto di prima accoglienza che, al fine di realizzare un servizio quanto più possibile aderente alle esigenze e ai bisogni dei beneficiari, è sempre suscettibile di rimodulazione e riformulazione.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla co-progettazione con l'ente individuato anche in pendenza dell'avvio dei controlli e delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 7, fermo restando che l'accertata carenza, originaria e/o sopravvenuta, comunque accertata, dei predetti requisiti è causa di esclusione dalla procedura e di risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

Articolo 12 – Stipula della convenzione di partenariato

L'Amministrazione stipula la convenzione con l'ente selezionato con cui viene costituito il partenariato e regolamentati i reciproci rapporti per la durata prevista dall'art. 3 del presente avviso.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla stipula della convenzione con l'ente anche in pendenza dell'avvio dei controlli e delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 7, fermo restando che l'accertata carenza, originaria e/o sopravvenuta, comunque accertata, dei predetti requisiti è causa di risoluzione di diritto della convenzione stipulata e di risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

La stipula, la proroga o, comunque, la vigenza di apposito accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze è condizione necessaria ed essenziale per la stipula delle convenzioni attuative e, in ogni caso, per l'attivazione e/o prosecuzione del servizio.

In caso di mancata stipula, proroga o, comunque, vigenza di tali accordi ex art. 15 L. 241/1990, l'ente interessato non può vantare alcun legittimo affidamento e/o avanzare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti del Comune di Firenze..

Articolo 14 – Trattamento dei dati

I dati personali forniti dagli enti che partecipano al presente invito sono trattati conformemente a quanto previsto agli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Articolo 15 - Pubblicità

Il presente avviso e tutti gli atti relativi alla procedura di cui all'articolo 1 sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Manifestazioni di interesse", in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013.

Articolo 16 – Rinvio

Il presente avviso è integrato da quanto previsto nell'accordo *ex art.* 15 L. 241/1990 stipulato tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze relativamente alla realizzazione e gestione di centri di accoglienza straordinaria per persone in fuga dall'Ucraina.

Articolo 17 - Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dott. Raffaele Uccello, dirigente del Servizio sociale amministrativo (raffaele.uccello@comune.fi.it).

Eventuali e successive variazioni del responsabile del procedimento sono comunicate con modalità tali da assicurare adeguata pubblicità.

Il Dirigente del
Servizio Sociale Amministrativo